

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione progressiva e riduzione del capitale sociale

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Si ipotizzi la seguente fattispecie: una **Snc operativa** desidera **trasformarsi** in una **Srl** per limitare la responsabilità patrimoniale dei soci, per una migliore immagine sul mercato e per favorire il successivo passaggio generazionale ai figli.

Il **capitale sociale** della Snc ammonta a **150.000 Euro** e i soci desiderano **ridurre** lo stesso a **30.000 Euro**. Come noto, infatti, se il capitale sociale è pari o superiore ai 120.000 Euro “scatta” l’obbligo di nomina del **collegio sindacale** (art. 2477 co. 2 del c.c.).

Analizziamo quindi la possibilità di ridurre il capitale sociale durante un’operazione di **trasformazione progressiva**.

Si ricorda, preliminarmente, come anche per le **società di persone** esista una norma volta a disciplinare la **riduzione volontaria** del capitale.

In particolare, l’art. **2306** del c.c. stabilisce che “la **deliberazione di riduzione di capitale**, mediante **rimborso** ai soci delle quote pagate o mediante **liberazione** di essi dall’**obbligo** di ulteriori **versamenti**, può essere **eseguita** soltanto **dopo tre mesi** dal giorno dell’**iscrizione** nel **registro** delle **imprese**, purché entro questo termine nessun **creditore sociale** anteriore all’iscrizione abbia fatto **opposizione**. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia.”

Stesso iter civilistico è previsto nelle **società di capitali**. L’art. **2445** del c.c. per le società per azioni e l’art. **2482** del c.c. per le società a responsabilità limitata prevedono, infatti, che la **deliberazione di riduzione del capitale** possa essere **eseguita** soltanto dopo **novanta giorni** dal giorno dell’**iscrizione** nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun **creditore sociale** anteriore all’iscrizione abbia fatto **opposizione**.

Si può ipotizzare di porre in essere una trasformazione progressiva e contemporaneamente ridurre il capitale sociale **senza dover attendere i 90 giorni**?

Sul tema, i **Notai del Triveneto** hanno espresso **parere negativo**. In particolare, la [massima K.A.2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie](#) ha affermato che nella **trasformazione** di società di persone in **società di capitali**, il **capitale** risultante dopo l’operazione **non** può essere **inferiore** a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno

che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla **stima** ex art. 2500 ter, comma 2, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della **riduzione reale** del capitale.

In sostanza, in ipotesi di **trasformazione progressiva** è possibile ridurre il capitale sociale solo se:

1. il perito che redige la **relazione di stima** del patrimonio della società di persone evidenzia dei **valori inferiori** a quelli iscritti in contabilità; è quindi necessario ridurre il capitale. Sul punto si ricorda come sia **necessario** ridurre il capitale se il perito evidenzia valori inferiori mentre sia facoltativo recepire i maggiori valori espressi;
2. se si segue l'**iter civilistico di riduzione volontaria** del capitale sociale che potrebbe essere posto in essere prima dell'operazione di trasformazione o successivamente.

Come noto, la riduzione del capitale sociale è effettuata mediante **atto notarile**.

Sul punto è interessante citare la [massima I.G.21 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie](#) dove si afferma che in caso di **riduzione volontaria** del capitale ai sensi dell'art. 2482 c.c. bisogna distinguere tra efficacia della decisione e sua eseguibilità. La [massima H.G.10](#), in relazione alle società per azioni, è identica.

Per quanto riguarda l'**efficacia** si applica la disciplina generale dettata dall'art. 2436 co. 5 del c.c. secondo la quale "la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione". La decisione di riduzione del capitale produrrà quindi i **suoi effetti subito dopo l'iscrizione** al registro imprese; diversamente, per quanto riguarda l'**eseguibilità** della decisione, una volta che la stessa sia divenuta efficace, si applica la specifica disciplina sopra descritta.

In sostanza, ipotizzando di effettuare i due atti lo stesso giorno dal Notaio, l'efficacia della decisione di riduzione opererà una volta **avvenuta l'iscrizione** nel registro delle imprese; a seguito di tale iscrizione il **capitale** da **indicare** nello **statuto**, negli atti della società e che dovrà risultare anche nel registro medesimo, dovrà essere il **capitale** nel **minor importo** definito dai soci.

Decorso 90 giorni senza opposizioni da parte dei creditori, **la delibera è "eseguita"** senza un ulteriore intervento del Notaio.

Alla luce delle considerazioni proposte, in caso di riduzione del capitale al di **sotto** dei **120.000 euro**, qualora non sussistano le altre condizioni poste dall'art. 2477 del c.c., **non sarà obbligatorio** il **collegio sindacale** sin dalla data di iscrizione della decisione nel registro imprese.